



Determina N. 114 del Segretario Generale del 28/10/2015

UFFICIO: Ufficio Provveditorato

OGGETTO Affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo per anni due.

IL SEGRETARIO GENERALE

- richiamato il D.Lgs. n. 29/1993, nonché il successivo D.Lgs. n. 165/2001;
- visto lo Statuto dell'Ente camerale in vigore dal 05.05.1999, successivamente modificato ed integrato ed il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi in vigore dal 05.07.2000 con le successive modifiche ed integrazioni, con i quali si dà attuazione ai principi contenuti nel D.Lgs.n.165/2001;
- vista la delibera di Giunta n.182 del 28.11.2013, con la quale viene ridefinito l'organigramma dell'Ente con decorrenza 01.01.2014, articolato in tre aree direzionali: Amministrativa, Regolazione del mercato – Registro imprese, Sviluppo economico;
- visto l'art.13 del D.P.R.n.254/2005;
- vista la delibera di Consiglio n. 37 del 28.10.2013 di approvazione del programma pluriennale di attività 2014/2018;
- vista la delibera di Consiglio n. 35 del 17.12.2014 di approvazione della relazione previsionale e programmatica 2015;
- vista la delibera di Consiglio n. 36 del 17.12.2014 di approvazione del preventivo e del budget per l'esercizio 2015;
- vista la determina del Segretario generale n. 1 del 08.01.2015 con la quale è stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nei budget 2015;
- richiamato l'art.47, comma 1 del D.P.R.n.254/05 che dispone tra l'altro, che la scelta della forma di contrattazione è di competenza del Dirigente dell'area economico finanziaria, nel caso il Segretario generale;
- visto il nuovo regolamento interno sulla disciplina delle procedure in economia approvato dalla Giunta della Camera con la deliberazione n. 92 del 20.06.2011 e ratificato dal Consiglio con deliberazione n. 40 del 12.07.2011;
- viste le delibere di Giunta n. 157 del 24 ottobre 2011 e n. 78 del 6 maggio 2014, riguardanti la modifica del regolamento interno sulla disciplina delle procedure in economia, adeguandolo ai limiti di legge circa gli affidamenti diretti riguardanti i servizi e le forniture di cui all'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e alle modifiche apportate dai D.L. n. 52/2012, D.L. n. 83/2012 e D.L. n. 95/2012;
- visto e considerato il così detto "Decreto Sviluppo" che ha convertito con modifiche il D.L.13 Maggio 2011 n.70 ed in particolar modo l'art. 4 comma 2, lettera m-bis e comma 14-bis;
- vista la nota n. 1251/2011 della Commissione europea del 30.11.2011 che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;



- visto il D.Lgs. n. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive comunitarie 17/2004 e 18/2004” come modificato dal D.L.12 Maggio 2006 n. 173 convertito nella Legge 12 luglio 2006 n. 228;
- visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- visto l'art. 7 comma 1 e 2 del D.L. n. 52/2012 convertito nella Legge n. 94/2012 con cui si dispone l'obbligo di ricorso per le forniture sotto soglia comunitaria al MePA;
- visto il D.L. n. 179/2012 convertito nella L. n. 221/2012 all'art. 6 sui contratti delle Pubbliche Amministrazioni; all'art. 9-bis sugli acquisti di software da parte delle P.A. e all'art. 33-ter sull'anagrafe unica delle stazioni appaltanti;
- vista la L. n. 190/2012 per la prevenzione e repressione della corruzione nella Pubblica amministrazione;
- visti gli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture;
- considerato che la gestione del contratto assicurativo stipulato dalla Camera di Commercio di Ravenna, a garanzia delle proprie attività, presenta profili di sostanziale complessità, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è di molto ampliata nel tempo e la materia presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- considerato che le problematiche inerenti alla predisposizione del capitolato, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto della relativa polizza, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte della Camera di Commercio, giovare della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla Legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art.109, comma 2 lettera B del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209;
- considerato che le consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa e dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno di personale avente le necessarie ed idonee professionalità tali da consentire una conoscenza adeguata delle variabili rilevanti ai fini della stipula del contratto di assicurazione;
- considerato che l'attività di che trattasi, del resto, non rientra fra i compiti della Camera di Commercio di Ravenna, in quanto – giusta sentenza del TAR Piemonte – Sez.II – n. 194 del 13.03.1989 – la stipulazione dei contratti di assicurazione e l'attività ad essi connessa è l'attività che la P.A. pone in essere nell'esercizio di poteri di diritto privato, per cui non può essere negata la possibilità di ricorrere a strutture specializzate – in conformità al D.Lgs. n. 209/2005, il cui compito è di assistere l'Amministrazione assicurata nella determinazione dei contratti, nella gestione ed esecuzione degli stessi, nonché nella gestione dei sinistri;
- considerato che il broker è la figura alla quale la legge demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, infatti in base all'art. 106 del D.Lgs. n. 209/2005, l'attività di intermediazione assicurativa viene qualificata come il *“presentare o proporre prodotti assicurativi..... o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”*;
- considerato che il broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le peculiari necessità dell'Ente Camerale e di sottoporre le migliori formule assicurative, sia dal punto di vista funzionale, che economico;



- rilevato che si rende necessario provvedere alla continuità del servizio di brokeraggio assicurativo in scadenza al 31.12.2015;
- richiamata la sentenza n. 397/2006 del T.A.R. Abruzzo-Pescara Sez. I, secondo cui il contratto di brokeraggio *“é configurabile come un contratto d'opera professionale, inerente ad un servizio assicurativo in senso ampio. Sulla onerosità del “brokeraggio” non vi è, pertanto, alcun dubbio, e, nel caso in esame, il punto non è la natura gratuità dell'attività svolta, quanto, piuttosto, l'individuazione del soggetto su cui farà carico la corresponsione della provvigione, notoriamente spettante all'agente di assicurazione. Tale soggetto non è identificabile nell'Amministrazione, perché il “broker”, eliminando la necessità dell'azione dell'agente, subentra automaticamente nella provvigione di questi e, quindi, viene renumerato dalla stessa assicurazione vincitrice della gara, senza alcun ulteriore caricamento sui premi”*;
- richiamata la sentenza n. 1536/2004 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Lombardia: *“L'incarico sotto soglia comunitaria al broker assicurativo conferito, o rinnovato, intuitu personae per lo svolgimento dell'attività di consulenza finalizzata alla raccolta ed elaborazione dei dati da utilizzarsi ai fini della predisposizione dei successivi atti, non oneroso per l'Amministrazione, è lecito e no è automaticamente soggetto all'applicabilità del D.Lgs.n.157/1995”*;
- richiamata la sentenza della Corte App.Torino, 08.03.2001: *“L'elemento peculiare e qualificante del rapporto di brokeraggio, e che determina il sorgere del diritto al compenso, consiste pur sempre, come in qualunque rapporto di mediazione, nella messa in contatto dei contraenti fra i quali l'affare viene concluso, con la sola differenza che tale messa in contatto deve essere il risultato, o il punto di arrivo, di quell'attività di assistenza e consulenza che costituisce la peculiarità ulteriore della mediazione assicurativa, rispetto al comune rapporto di mediazione. Ogni altra prestazione ed attività svolta dal broker, funzionale alla predisposizione e conclusione di un contratto di assicurazione che prescinde dalla concreta e diretta messa in relazione dei contraenti, non può essere qualificata come mediazione di assicurazione, ma integra un altro tipo di attività. Ne discende che l'attività di brokeraggio vera e propria, rettamete intesa come attività di intermediazione di assicurazione, è incompatibile con le procedure di evidenza pubblica, iniziate con pubblico bando o avviso di gara, nelle quali la ricerca dell'assicuratore e la messa in contatto fra l'amministrazione che intende stipulare un contratto e le compagnie di assicurazione possibili, avviene direttamente, per effetto dell'invito rivolto con il bando e della richiesta di partecipazione alla gara, senza alcuna interposizione del preteso mediatore”*;
- tenuto conto altresì, che la giurisprudenza prevalente e l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, nel riconoscere la natura di contratto “oneroso” al contratto di brokeraggio assicurativo per effetto del c.d.”caricamento del premio”, ha ricondotto lo stesso all'appalto pubblico di servizi con inclusione tra i servizi assicurativi previsti dall'All. 1 al D.Lgs. n. 17 marzo 1995 n. 157;
- appurato che il servizio non può essere acquisito mediante il ricorso alle convenzioni Consip, in quanto non sono attualmente attive in Consip o in Intercent-er convenzioni relative allo stesso, né Convenzioni relative a servizi comparabili, né per gli stessi motivi, mediante ricorso al MePA, per cui è possibile procedere in modo autonomo;
- dato atto che:
 - al solo fine dell'individuazione della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, il valore presunto del servizio in oggetto (provvigione spettante al broker), determinato sulla base della polizza attualmente in essere e delle consuetudini di mercato, è indicativamente stimato, applicando una aliquota del 4% per i rami RCA/ARD e una aliquota dell'8% per rami diversi da RCA/ARD della parte imponibile della polizza di assicurazione (al netto delle imposte) relativo al biennio 2016/2017 per le polizze Allrisk/patrimonio/RCT/



Infortunati/Kasko/ Responsabilità civile patrimoniale/ Responsabilità civile professionale pari ad € 2.360,00;

- che il raggiungimento di tale importo non è, comunque, garantito;
- che la Camera di Commercio di Ravenna non è in alcun modo vincolata a far conseguire al broker un qualsiasi compenso minimo;
- che per il periodo dell'incarico, di anni due, il valore di suddetta provvigione calcolata con il criterio sopra riportato, risulta essere inferiore all'importo previsto dall'art.125 del D.Lgs.n.163/2006, che consente, per servizi e forniture inferiori a 40.000,00 euro l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;
- vista la nota della Assiteca S.p.A. in data 26.10.2015 (protocollo n.12543 del 27.10.2015) con la quale la stessa ha manifestato la disponibilità a continuare il servizio di brokeraggio assicurativo nei termini stabiliti da questo Ente;
- ritenuto pertanto di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.125 comma 11, del D.Lgs.n.163/2006 e del regolamento camerale delle acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture;
- preso atto che la procedura in questione è stata registrata in data 27.10.2015 sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ottenendo il seguente codice CIG: **Z1816C3C25**;
- considerata la natura della fornitura, nonché le modalità di esecuzione, la Camera di Commercio ha valutato gli oneri della sicurezza pari a zero in quanto non sussistono rischi di interferenza e pertanto non si procede alla redazione del D.U.V.R.I., ed inoltre stante l'ammontare dell'importo si esula dal richiedere all'aggiudicatario il deposito cauzionale;
- fatto presente che è stato predisposto lo schema di contratto, che disciplina i termini e le modalità di espletamento del servizio, nonché le altre obbligazioni tra le parti;
- ritenuto di precisare che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Paola Morigi, Dirigente dell'Area "A" Amministrativa;
- per le motivazioni citate in premessa

determina

1. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. n.163/2006 è la Dott.ssa Paola Morigi, Dirigente dell'Area "A" Amministrativa;
2. che l'oggetto del contratto è il servizio di brokeraggio assicurativo;
3. che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è la fornitura del servizio di consulenza e di assistenza con la ricerca delle soluzioni che meglio si adattano alle esigenze e alle specifiche situazioni prospettate dalla Camera di Commercio di Ravenna;
4. che il servizio per la Camera di Commercio è a titolo non oneroso;
5. che la norma di riferimento per la scelta del contraente è l'art.125 del D.Lgs.n.163/2006;
6. di affidare direttamente all'impresa ASSITECA S.p.A. di Milano Codice fiscale 09743130156 – il servizio di brokeraggio assicurativo per anni due, a decorrere dalla data del 01.01.2016 al 31.12.2017), da svolgersi secondo i termini e le modalità contenuti nello schema di contratto di cui al successivo punto del dispositivo;
7. di approvare lo schema di contratto allegato al presente atto (Allegato "A");
8. di non chiedere il deposito cauzionale.

Ravenna, 28/10/2015